



MODIFICHE ALLE CIRCOLARI CDP S.P.A. N. 1274, 1275 E 1277

Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1274, recante le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Università statali e Istituti ad esse assimilati, pubblicata in G.U. Parte II, n.91 del 8 agosto 2009, sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Nei paragrafi:

- 4.5.1 *"Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere",*
- 4.5.2. *"Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica costituiti in forma giuridica di ente pubblico",*
- 4.5.3 *"Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica costituiti in forma giuridica di società di capitali",*
- 4.5.4 *"Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti delle Università e Istituti ad esse assimilati",*

il periodo *"Nel caso in cui l'istituto fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne il merito di credito"* è sostituito dal periodo *"La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un istituto di credito sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi all'investment grade, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale istituto"*.

Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1275, recante le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, e degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicata in G.U. Parte II, n.91 del 8 agosto 2009, sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Nei paragrafi:

- 4.5.1 *"Garanzie e impegni relativi ai prestiti chirografari destinati alle Agenzie regionali per la protezione ambientale",*
- 4.5.2 *"Garanzie e impegni relativi ai prestiti chirografari destinati agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario",*

il periodo *"Nel caso in cui l'istituto fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne il merito di credito"* è sostituito dal periodo *"La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un istituto di credito sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi all'investment grade, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale istituto"*.

Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1277, recante le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte di determinati enti pubblici non territoriali, pubblicata in G.U. Parte II, n. 40 del 3 aprile 2010, sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Nel paragrafo 5.5 *"Garanzie e impegni"*, il periodo *"Nel caso in cui l'istituto fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne il merito di credito"* è sostituito dal periodo *"La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un istituto di credito sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi all'investment grade, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale istituto."*

Roma, lì 6 marzo 2013

L'Amministratore Delegato
della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Giovanni Gorno Tempini